

Accorpamento delle commissioni esaminatrici del concorso pubblico, per esami e titoli, a duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'art. 1, comma 605, della legge n. 205 del 28 dicembre 2017 che prevede che «E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2018, foglio n. 3518, che all'art. 1, comma 3, prevede la possibilità, nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, di accorpate le commissioni esaminatrici ai fini dello svolgimento delle prove scritte, della prova orale e della valutazione dei titoli, fermo restando che le graduatorie restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione;

Visto il decreto del direttore generale per il personale scolastico del 20 dicembre 2018, prot. n.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 28 dicembre 2018, recante indicazione del «Concorso pubblico per esami e titoli, a 2004 posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale A.T.A.», il quale all'art. 2, comma 3, prevede l'accorpamento, nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, delle commissioni esaminatrici ai fini dello svolgimento delle prove scritte, della prova orale e della valutazione dei titoli;

Visto il numero dei posti messi a concorso indicati all'art. 2, comma 8, del DDG del 20 dicembre 2018, n. n. 2015;

Considerato che per il numero dei posti messi a concorso in alcuni Uffici scolastici regionali non è opportuno procedere alla costituzione delle commissioni esaminatrici;

Ritenuto pertanto necessario procedere per esigenze di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa all'accorpamento delle commissioni esaminatrici ai fini dello svolgimento delle prove concorsuali, fermo restando la valenza regionale delle singole graduatorie, sulla base della viciniorietà territoriale e della dislocazione geografica,

Decreta:

Art. 1

Per i motivi sopra esposti in premessa, è disposto l'accorpamento delle commissioni esaminatrici secondo le modalità di seguito indicate:

Commissioni	Uffici scolastici regionali	Numero posti concorso	Posti riserva 30%
Commissione	Puglia	29	9
	Basilicata	11	3

	Calabria	33	10
	Molise	3	1
Commissione	Campania	160	48
Commissione	Emilia Romagna	209	63
Commissione	Friuli Venezia Giulia - Lingua italiana	64	19
Commissione	Lazio	162	49
Commissione	Lombardia	451	135
Commissione	Marche	49	15
	Abruzzo	13	4
	Umbria	45	13
Commissione	Piemonte	221	66
Commissione	Sardegna	45	13
Commissione	Sicilia	75	23
Commissione	Toscana	171	51
	Liguria	53	16
Commissione	Veneto	200	60

I direttori generali degli uffici scolastici regionali procedono alla costituzione della commissione esaminatrice sulla base della tabella sopra indicata.

In caso di accorpamento, procede alla costituzione della commissione esaminatrice il Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale indicato per primo.

Le prove preselettive si svolgono nella regione per la quale si concorre.

Le prove scritte e le prove orali si svolgono nella regione in cui è stata costituita la commissione esaminatrice.

Rimane comunque fermo che le graduatorie restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione.

Roma, 20 dicembre 2018

Il Capo Dipartimento: Palumbo